

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 145, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. L'esperienza maturata nell'esecuzione amministrativa ed operativa di tale regime a livello nazionale ha evidenziato che per certi aspetti sono necessarie modalità più specifiche e che per altri le modalità in vigore devono essere chiarite ed adeguate.
- (2) Per agevolare il compito delle amministrazioni nazionali nell'attuazione dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno che gli Stati membri determinino quali superfici siano da considerare pascolo permanente per le superfici assoggettate a regimi di ricomposizione fondiaria tra la data prevista per le domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel primo anno della sua applicazione.
- (3) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, in caso di regionalizzazione del regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 795/2004 per ciascuna delle regioni interessate, ed entro il 1º agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico

comunicano la quota corrispondente del massimale fissato in conformità con l'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per semplicità, è opportuno sostituire il termine del 1º agosto con il termine previsto per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004.

- (4) L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio e reso applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione, autorizza gli Stati membri a consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto. È opportuno anticipare tale data per permettere la coltivazione di colture temporanee nelle regioni dove per ragioni climatiche i cereali sono tradizionalmente raccolti prima, come comunicato alla Commissione dagli Stati membri interessati.
- (5) A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione regionale ivi prevista all'articolo 59 possono inoltre utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, dello stesso regolamento e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾, e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate.
- (6) A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È opportuno fissare la media del numero di ettari a livello nazionale e a livello regionale sulla scorta dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 23.2.2004, pag. 25).